

Avv. Rosa Auricchio  
Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)  
telefax: 0815295227 - cell. 3332075674  
Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

**ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**RICORSO EX ART.700 C.P.C.**

Nell'interesse del Sig. **TRECCARICHI CIRO ROBERTO**, nato a Catania (CT) il 23/10/1977 C.F. TRCCRB77R23C351Y e res.te in Ottaviano (NA) alla via Ferrovia dello Stato 30, rappresentato e difeso dall' Avv. Rosa Auricchio, c.f. RCCRSO86T69F912A, con studio in Ottaviano (Na) alla via Pappalardo 95, e con la stessa elettivamente domiciliato presso la dott.ssa Nadia Nardelli in Bologna alla via Bentivogli 101, giusta procura allegata e da intendersi apposta in calce al presente atto.

*Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di eleggere quale proprio domicilio telematico l'indirizzo PEC: [avv.rosa.auricchio@pec.it](mailto:avv.rosa.auricchio@pec.it) pertanto, dichiara di voler ricevere i relativi, avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze, i decreti e tutti gli altri provvedimenti, al predetto indirizzo di posta elettronica certificata [avv.rosa.auricchio@pec.it](mailto:avv.rosa.auricchio@pec.it)*

**CONTRO**

**- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t. con sede in viale Trastevere, 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, via Reni,4 40125 Bologna (BO);

**- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, C.F. 80062970373, in persona del Direttore Generale p.t. con sede in Bologna (BO) alla via de' Castagnoli,1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, via Reni,4 40125 Bologna (BO);

**- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-U.S.R. Emilia Romagna- ufficio X - Ambito Territoriale di Ravenna** C.F. 80007160395, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Ravenna alla via di Roma,69 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, via Reni,4 40125 Bologna (BO).

**-l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Nullo Baldini"**, C.F. 80011270396, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore con sede in Ravenna alla via Marconi,2 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, via Reni,4 40125 Bologna (BO).



## **E NEI CONFRONTI DI**

tutti i collaboratori scolastici iscritti nelle graduatorie d'istituto per il personale A.T.A. di III fascia, delle 30 scuole nelle quali il ricorrente chiedeva di essere inserito e valide per il triennio in corso, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ravenna e, in particolare, di tutti i collaboratori scolastici che, per effetto del reinserimento del sig. Treccarichi sarebbero dallo stesso superati in graduatoria.

## **AVVERSO**

Il Decreto del Dirigente dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Nullo Baldini" pubblicato in data 18.02.2018, prot. n. 2120 (Doc. 1), con cui il sig. Treccarichi Ciro Roberto veniva depennato dalla graduatoria di III fascia di istituto per il personale A.T.A. relative al profilo di Collaboratore Scolastico omettendo di valutare altro titolo di studio, e precisamente diploma quinquennale di Tecnico delle Attività Alberghiere conseguito nell'a.s. 1995/96 presso l'Istituto Superiore "Luigi de Medici" di Ottaviano (NA), posseduto dal ricorrente e valido per il profilo richiesto, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

## **PREMESSO CHE**

- 1) Il Sig. Treccarichi Ciro Roberto, per il triennio 2018-21, presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale A.T.A.;
- 2) In ragione della scarsità di opportunità lavorative negli Istituti limitrofi al luogo di residenza, a fronte di pochi posti disponibili e di graduatorie scolastiche sature, il ricorrente presentava domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie d'istituto, personale A.T.A., per il triennio 18/21 nella provincia di Ravenna con domanda presentata in data utile a mezzo raccomandata A/R presso l'istituto capofila, l'IPSEOA "Tonino Guerra" (doc. 3);
- 3) Nella compilazione della domanda indicava, il diploma di tecnico delle attività alberghiere conseguito presso l'Istituto "L. De Medici" di Ottaviano nell'a.s. 1995/1996 con votazione 50/60 per l'inserimento in graduatoria per il profilo di AA ed AT, mentre per l'accesso al profilo di CS indicava il miglior titolo, ovvero quello con miglior votazione, e precisamente la qualifica di operatore dei servizi della ristorazione settore cucina conseguito presso l'Istituto "C.S. Forcella" di Buccino nell'a.s. 2012/2013 con votazione 100/100;
- 4) La graduatoria definitiva veniva approvata e quindi pubblicata dall'istituto capofila in data 06.09.18 ed il sig. Treccarichi Ciro Roberto figurava nelle varie graduatorie richieste (A.A.- A.T. e C.S.) con corretta valutazione di titoli come dallo stesso dichiarati.
- 5) Con contratto prot. n. 9662 del 17/09/2018 (doc. 4) il sig. Treccarichi veniva assunto per un incarico a tempo determinato dal 17/09/2018 al 31/08/19 per 36 ore settimanali sul profilo di Collaboratore scolastico dall'istituto "Nullo Baldini" di Ravenna;



6) al solo fine di migliorare la propria posizione professionale ed economica, il sig. Treccarichi accettava tale opportunità lavorativa, affrontando non poche difficoltà personali ed economiche come l'allontanamento dal proprio nucleo familiare e le ingenti spese necessarie per la riorganizzazione della propria quotidianità in una nuova città (vitto e alloggio).

7) A distanza di ben quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto e dunque dalla presa di servizio, con decreto dirigenziale n. 2120 del 18/02/2019 (doc.1) gli uffici di segreteria dell'Istituto Nullo Baldini comunicavano al sig. Treccarichi, il depennamento dalla graduatoria per il profilo di Collaboratore Scolastico revocando il contratto stipulato in quanto: *“il certificato di diploma di qualifica professionale operatore dei servizi della Ristorazione- Settore Cucina rilasciato dal C.S. Forcella di Nocera Inferiore oggi denominato istituto la Fenice di Nocera Superiore non è valutabile in quanto suddetto Istituto ha ottenuto la parità scolastica con decreto dell'USR Campania n. 16/S del 22.07.2013 a decorrere dall'anno 2013/14”*.

8) Precisamente nel decreto di depennamento si legge: *“considerato l'art. 8 comma 2 lettera c del D.M. n. 640 del 30/08/2017 che recita l'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione dei candidati che risultano provi di qualcuno dei requisiti dell'art. 2 del suddetto D.M. – requisiti di accesso alle graduatorie d'istituto di III fascia”*;

9) per effetto del depennamento, veniva risolto il contratto di lavoro stipulato tra l'Istituto “Nullo Baldini” e il ricorrente (doc. 2);

10) compiute le doverose indagini e all'esito delle istanze di accesso agli atti inoltrate all'istituto scolastico “Nullo Baldini” e all'istituto Paritario “C.S. Forcella”, oggi la Fenice, veniva inoltrato reclamo in autotutela avverso il decreto di depennamento in data 08/04/2019 (doc. 5), assunto con prot. n. 4382 del 09/04/2019, adducendo quanto rappresentato dall'Istituto Forcella (doc. 6) e precisamente che l'istituto paritario aveva ottenuto la parità scolastica con decreto Ministeriale del 22/07/2019 e aveva indetto nel mese di agosto, una sessione straordinaria di esami di Qualifica inoltrando la richiesta e il calendario degli esami all'USP di Salerno come da protocolli che allegava;

11) il predetto reclamo in autotutela veniva rigettato con comunicazione del 04/05/2019 (doc. 7);

12) fermo restando la situazione di particolare complessità creatasi in merito alla validità del diploma di qualifica conseguito dal Treccarichi presso l'istituto C.S. Forcella, anche se si volesse considerare tale titolo come non valido, il ricorrente è in possesso di altro titolo, indicato in domanda, ovvero diploma di tecnico delle attività alberghiere conseguito nell'a.s. 1995/96 presso l'Istituto Superiore “Luigi de Medici” di Ottaviano (NA) (doc.8), pertanto non è *“provo di qualcuno dei requisiti dell'art. 2 del suddetto D.M.”* così come richiesto dalla normativa di riferimento e richiamato nello stesso decreto di depennamento;

13) si procedeva quindi ad inoltrare nuova istanza in autotutela, in data 09/05/2019, chiedendo il reinserimento con tale titolo dichiarato in domanda (doc. 9) richiesta reiterata con successivo sollecito del 04/06/2019 (doc. 10) assunto al prot. 6668 del 05/06/2019;



14) *l'Istituto* Nullo Baldini, letto il reclamo, mal interpretando la normativa vigente, con comunicazione del 12/07/2019 (doc. 11) confermava il depennamento e rigettava la richiesta di reinserimento con altro titolo.

Il mancato reinserimento del ricorrente appare assolutamente ingiusto oltre che illegittimo pertanto, alla luce di quanto esposto in fatto si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi di

## DIRITTO

### SUL FUMUS BONUS IURIS

#### **1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8.2 lett. c) DEL D.M. 30 AGOSTO 2017 N. 640 – ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2.5. LETTERA G) – ECCESSO DI POTERE – ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI**

I provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica sono illegittimi nella parte in cui determinano il depennamento del ricorrente dalla III fascia delle graduatorie d'istituto, personale ATA, per il profilo di Collaboratore Scolastico in assenza dei presupposti tassativamente previsti dalla normativa di settore.

Il D.M. 30 agosto 2017 n. 640 (doc. 12), all'art. 8, disciplina i casi di nullità della domanda ed esclusione dalla procedura per la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 18-21.

L'art.8.2 stabilisce che l'esclusione dalle graduatorie dei candidati inseriti può essere disposta dall'Amministrazione scolastica soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

*“a) - abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse;*

*b) - abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda d'inserimento o di conferma/aggiornamento;*

*c)- risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui al precedente artt. 2 e 3 ;*

*d)- abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”.*

Con ogni evidenza, la situazione in cui è venuto, senza colpe, a versare il ricorrente non rientra in tale stringente casistica che, proprio per l'effetto particolarmente grave che comporta il depennamento, non può essere oggetto di interpretazione estensiva.

Ferma ed incontestata la circostanza che il Treccarichi abbia presentato regolare domanda, abbia inserito correttamente le province come da documentazione agli atti e non abbia rilasciato dichiarazioni mendaci o prodotto documentazioni false, l'amministrazione scolastica decretava il depennamento del ricorrente sull'erroneo presupposto che lo stesso fosse privo dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3.



**Tale conclusione è palesemente errata.**

Il D.M. 640 del 30.08.17 all'art. 8.2, nell'elencare le ipotesi tassative di esclusione, richiama, al punto c) la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 e 3 dello stesso decreto.

L'art. 2 rubricato *“requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia”* al punto 5, lettera G), indica i titoli di accesso per il profilo di collaboratore scolastico e precisamente si legge: *“1- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte..., qualsiasi diploma di maturità,...”*.

Nel caso di specie, se pur volesse qualificarsi il titolo di qualifica conseguito presso l'Istituto Forcella di Nocera come non valido, il sig. Treccarichi resta comunque in possesso di un diploma di maturità, già indicato per il profilo A.A. e A.T. (diploma di tecnico delle attività alberghiere conseguito presso l'Istituto “L. De Medici” di Ottaviano nell'a.s. 1995/1996 con votazione 50/60), considerato dalla stessa normativa di riferimento come titolo valido per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico.

**Pertanto il sig. Treccarichi non risulta privo dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 640 del 2017.**

Parimenti, il sig. Treccarichi è in possesso dei requisiti dettati dall'art. 3 del predetto decreto, rubricato *“requisiti generali di ammissione”*.

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell'art. 6 comma 1, lett. b) della Legge 7 agosto 1990 n. 241 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell'art. 73 comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.245 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE degli artt. 2 ,7 e 8 del D.M. 30 agosto 2017 n.640 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell'art. 4 della sequenza contrattuale per il personale A.T.A. sottoscritta in data 25 luglio 2008 ai sensi del CCNL comparto scuola 29 novembre 2017, recante modifica della tabella B indicante i titoli culturali costituenti requisiti di accesso ai diversi profili professionali - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE degli artt. 1175,1176 e 1375 c.c. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI DILIGENZA, BUONA FEDE E CORRETTEZZA - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.**

Ferma ed impregiudicata la circostanza che il sig. Treccarichi non risulta privo dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 640 del 2017 pertanto non poteva trovare applicazione l'art. 8.2 lett. c), ad ogni modo la condotta posta in essere dall'amministrazione scolastica viola i principi di correttezza, buona fede e diligenza ai quali l'amministrazione deve sempre ispirarsi.

Il Decreto Ministeriale n. 640 del 30/08/17, all'art.7, rubricato *“dati contenuti nel modulo di domanda – validità - controlli”* richiama espressamente il testo unico in materia amministrativa, il DPR 445/2000 art.71 comma 3, che recita: *“Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità.*



Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito”.

Sussiste pertanto, la facoltà dell’interessato di regolarizzare la propria posizione mediante la produzione di documenti e la regolarizzazione della dichiarazione, circostanza che nel caso di specie avrebbe di fatto permesso al sig. Treccarichi, di sostituire il titolo di qualifica ritenuto non valido, con il diploma di maturità posseduto ed indicato.

Alla luce di quanto esposto l’istituto Nullo Baldini ha violato le disposizioni in materia arrecando al sig. Treccarichi un grave danno professionale oltre che economico.

Nel compilare il modello di domanda, predisposto unilateralmente dall’amministrazione scolastica, il ricorrente inseriva il titolo superiore (diploma quinquennale) per i profili per cui questo era richiesto come requisito necessario, ed il titolo inferiore, il diploma di qualifica professionale, per il profilo di Collaboratore scolastico.

Si trattava, nel caso di specie della compilazione di format di domanda, predisposto dalla stessa amministrazione e che garantisce all’amministrazione scolastica di essere pienamente a conoscenza dell’intero cursus studiorum del ricorrente, avendo comunque recepito le dichiarazioni sui titoli di studio conseguiti.

Orbene in ossequio ad un principio logico prima ancora che giuridico, secondo la quale plus semper in se continet quod est minus, la disciplina di settore prevede che il diploma (quinquennale) professionale integri il requisito di accesso al profilo di collaboratore scolastico.

In tal senso, l’art.2 del D.M. 30 agosto 2017 n.640, nel riprendere quanto disposto dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, statuisce che possono presentare domanda di inserimento in III fascia per il profilo di collaboratore scolastico i candidati che siano muniti dei seguenti titoli di studio: *“diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale rilasciati o riconosciuti dalle regioni”.*

Ne deriva che, del tutto illegittimamente, l’amministrazione resistente non ha considerato che il ricorrente aveva comunque diritto di essere inserito nella graduatoria de qua in quanto munito di diploma di istruzione secondaria superiore dichiarato in domanda.

Nel trincerarsi dietro un mero formalismo burocratico, l’amministrazione resistente ha così disatteso il **dovere di soccorso istruttorio** che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, così da superare eventuali irregolarità o omissioni non vizianti.

In tal senso, la disciplina vigente è chiara, non lasciando adito ad alcun dubbio circa l’onere per l’Amministrazione pubblica di istituire un dialogo collaborativo con il privato.

In particolare, l’art.6,co.1 lett. b) della L.7 agosto 1990 n.241 con una formulazione inequivoca, statuisce che *“ il responsabile del procedimento... può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed*





*ispezioni ed ordinare esibizione documentali” nello stesso senso, l’art.71,co.3 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 prevede che “ qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione”.*

Come noto, la ratio dell’istituto del soccorso istruttorio è da rinvenire nell’esigenza di evitare che il numero di concorrenti possa restringersi eccessivamente per mancanze documentali o errori del tutto formali, irrilevanti e quindi pienamente emendabili.

Secondo un approccio sostanzialistico, si tratta di uno strumento che deve trovare applicazione ogni qualvolta siano state commesse irregolarità od omissioni la cui gravità non comporti l’esclusione del candidato, in quanto, ad ogni modo, in possesso dei requisiti di ammissione.

Infatti come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, soprattutto in tema di gare di appalto e procedure concorsuali, *“l’immediata esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio è illegittima ove, tenendo presenti le finalità di semplificazione, si consideri l’ampia e generalizzata latitudine applicativa della soccorribilità”* (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III 6 agosto 2018, n. 4829).

Da ultimo, poi, è stato affermato che del D.P.R. n. 445 del 2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete ove il modulo per la partecipazione al concorso rappresenti l’unica forma possibile di presentazione della domanda (cfr Tar Veneto, sez. I del 28 febbraio 2019, n.252).

Nella vicenda di cui è causa, quindi, del tutto illegittimamente si è proceduto ad una valutazione distinta dei titoli di accesso dichiarati in domanda nella medesima sezione, precisamente la sezione C (pag. 3 doc.3), predisposta dalla stessa Amministrazione scolastica, senza tuttavia tener conto che lo stesso diploma professionale, indicato nella stessa pagina, avrebbe legittimato l’inserimento nella graduatoria per tutti i profili professionali.

Ne deriva la grave violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ex art 97 della Cost. che comunque devono connotare l’azione dell’amministrazione pubblica, pur nell’esercizio dei poteri privatistici del datore di lavoro, essendo inquadrabili nelle clausole generali di correttezza, diligenza e buona fede contrattuale (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. lavoro, 15 luglio 2011, n.15618).

Del resto, ad ulteriore riprova di come non costituisce affatto soluzione necessaria e vincolata il depennamento dalla terza fascia delle graduatorie d’istituto per il profilo di collaboratore scolastico, si consideri che in analoga vicenda altri istituti scolastici hanno proceduto alla sostituzione con altro titolo e alla semplice rideterminazione del punteggio spettante senza tuttavia dover disporre l’esclusione del candidato come tral’altro a base dello stesso decreto dell’istituto Nullo Baldi che comunque lascia in graduatoria il ricorrente per i profili di assistente amministrativo e assistente tecnico.



## **SUL PERICULUM IN MORA**

La condotta dall'Amministrazione resistente si traduce in un pregiudizio imminente e irreparabile dal punto di vista professionale oltre che economico (c.d. periculum in mora) idoneo a giustificare il ricorso alla presente procedura d'urgenza.

Da settembre gli istituti scolastici provvedono a convocare e assumere il personale A.T.A. in ragione della posizione occupata in graduatoria.

Partendo dalle supplenze più lunghe e di maggior durata vengono convocati i candidati inseriti in graduatoria con il punteggio più alto, per poi nei mesi successivi conferire gli incarichi su contratti di minore durata o su posti resisi disponibili (per malattia, permessi e quant'altro) al personale con minor punteggio.

**Il sig. Treccarichi, in forza del depennamento non verrà mai convocato per tutto il triennio di validità della domanda.**

Le denunciate ragioni d'urgenza sono ravvisabili nella circostanza che il sig. Treccarichi versa in situazione economica particolarmente difficile ed il reinserimento in graduatoria con il titolo indicato in domanda permetterebbe allo stesso di ambire, nei prossimi mesi, almeno ad una convocazione breve, per sostituzioni o malattie che ad oggi sono non poco frequenti.

Non va sottaciuta la circostanza che l'instaurazione di un giudizio di merito ordinario, considerati i tempi dell'amministrazione per l'esecuzione dei provvedimenti necessari al reinserimento in graduatoria (circa due mesi) e la media nazionale della durata dei giudizi (circa un anno), non permetterebbero al ricorrente di aspirare ad un'assunzione, nei prossimi mesi su sostituzioni brevi (per malattie o permessi), e da settembre su contratti annuali e di maggior durata.

Tanto più si dilatano i tempi necessari per accoglimento della domanda, tanto più si compromette la posizione economica del ricorrente causando un evidente pregiudizio economico e professionale per lo stesso.

### **1) IN MERITO AL PREGIUDIZIO ECONOMICO**

Non va sottaciuta la circostanza che il sig. Treccarichi è un uomo di 42 anni, è l'unico mezzo di sostentamento della famiglia è una piccola pizzeria di proprietà, a conduzione familiare, in cui lavora con la moglie e che versa in condizioni economiche a dir poco difficili (doc. 13).

L'unica fonte di reddito, dell'intero nucleo familiare, sono i proventi di tale attività, un reddito che come risulta dai documenti agli atti (doc. 13 pag. 14) rende impossibile far fronte al sostentamento di tutta la sua famiglia (coniuge e due figli in età scolare - vedesi autocertificazione), alle spese di ordinaria amministrazione e il pagamento del canone di locazione (doc. 14).





Le difficoltà economiche e la profonda crisi che colpiva la piccola attività a conduzione familiare, spingeva il ricorrente a cercare lavoro come collaboratore scolastico (doc. 15), lontano da casa e dai propri affetti al solo fine di garantire alla propria famiglia una vita più dignitosa.

Appare quindi lapalissiano che l'esclusione del sig. Treccarichi dalle graduatorie di III fascia per il personale A.T.A., per il profilo CS, compromette la situazione economica del ricorrente e il mancato reinserimento all'interno delle stesse, in tempi utili alla convocazione per la stipula di un contratto di lavoro, condannerebbe l'intero nucleo familiare ad una situazione economica particolarmente indigente, precludendo al ricorrente l'unica opportunità lavorativa in grado di migliorare la sua condizione economica.

## 2) IN MERITO AL PREGIUDIZIO PROFESSIONALE

La possibilità per il ricorrente di essere convocato ed assunto con contratto a tempo determinato dalle amministrazioni scolastiche si traduce nella possibilità non solo di accantonare il punteggio utili da inserire nella domanda di aggiornamento per il prossimo triennio, ma soprattutto per permettere al ricorrente il passaggio nella graduatoria di prima fascia.

Con Ordinanza Ministeriale n.21 del 23/02/2009 (doc. 16), il M.I.U.R. ha stabilito i requisiti di accesso alla graduatoria di prima fascia e all'art. 2.1 si legge: *“una anzianità di almeno 2 anni di servizio (24 mesi.)prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso è indetto e/o in posti corrispondenti....”* .

Pertanto, il raggiungimento di ventiquattro mesi di servizio, prestati sul profilo di appartenenza, è condizione per il passaggio nella graduatoria di prima fascia, graduatoria dalla quale si attinge per le immissioni in ruolo.

Risulta quindi particolarmente chiaro che anche un solo mese di servizio diviene determinante.

Il bando di concorso per la graduatoria di I fascia, viene pubblicato ogni anno, precisamente nel mese di marzo/aprile quindi al fine di permettere al ricorrente di conseguire il requisito del 24 mesi richiesto per partecipare, considerato che le convocazioni avverranno sempre dopo il 15 settembre e che i contratti si concludono (di regola) il 30 giugno, dovrà essere convocato quanto più possibile e soprattutto quanto prima.

Il mancato conseguimento dei 24 mesi di servizio implica un danno non solo economico ma anche e soprattutto professionale in quanto l'accesso alla prima fascia permetto la stipula di un contratto a tempo indeterminato che nel caso di specie si tradurrebbe nella possibilità di conseguire, una pensione dignitosa.

Tanto dedotto appare assolutamente fondata la richiesta di un provvedimento d'urgenza che non pregiudichi il diritto al lavoro del ricorrente.

Ci insegna infatti la Corte di Cassazione che il lavoro non è merce, serve alla elevazione morale, professionale ed economica del lavoratore.



Se il lavoro non è merce e se occorre tutelare il lavoratore come persona, ciò significa che bisogna assecondare il percorso evolutivo professionale dello stesso.

Sussiste, pertanto, il requisito del *periculum* in considerazione del pregiudizio professionale che la mancata assunzione determina, comportando lesione di beni immateriali non suscettibile di risarcimento per equivalente (ordinanza resa dal Tribunale di Milano sul ricorso RG 1917/2019 – doc.17).

Tanto precisato, la legittimità delle doglianze mosse (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano la richiesta misura d'urgenza, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

### **RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale Civile di Ravenna, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis c.p.c., *contrariis reiectis*, in accoglimento della presente istanza, mediante decreto ex art. 700 cpc, reso inaudita altera parte, in considerazione dell'urgenza e della particolarità che caratterizza la fattispecie, ovvero, qualora si ritenessero prevalenti le esigenze del contraddittorio, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, emettere i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare la tutela dei diritti del ricorrente, quindi, sussistendo:

**- il Fumusi Boni Iuris** in quanto l'impugnato decreto è illegittimo per le ragioni di diritto esposte e lede il diritto dell'odierno ricorrente ad essere validamente inserito nella graduatoria d'istituto di III fascia personale ATA profilo collaboratore scolastico, per la provincia di Ravenna, nel triennio in vigore, in quanto in possesso di idoneo titolo di accesso al profilo richiesto validamente inserito in domanda.

**-il periculum in mora** in quanto i tempi necessari per la definizione di un eventuale giudizio di merito pregiudicherebbero i diritti del ricorrente impedendogli la possibilità di partecipare alle convocazioni con grave danno professionale oltre che economico.

Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**ACCOGLIERE** la presente domanda perché fondata e per l'effetto:

**CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti ad annullare il decreto di depennamento n. 2120 del 18/02/2019 nonché ogni altro provvedimento consequenziale, provvedendo all'emanazione di tutti gli atti necessari al fine di reinserire il ricorrente nelle graduatorie di terza fascia ATA profilo



collaboratore Scolastico, per la provincia di Ravenna, per le scuole indicate nel modello 3D, con altro titolo valido dallo stesso posseduto.

**CONDANNARE** la resistente amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si produce: 1) decreto di depennamento prot. n. 2120 del 18/02/2019; 2) decreto di risoluzione del contratto di lavoro; 3) Domanda III fascia di istituto personale ATA; 4) stipula del contratto di lavoro prot. n.9765 del 18/09/18; 5) reclamo in autotutela avverso il decreto di depennamento del 08/04/2019; 6) atti trasmessi dal C.S. Forcella; 7) riscontro al reclamo in autotutela del 04/05/2019; 8) Certificato di Diploma di tecnico delle attività alberghiere conseguito presso l'Istituto "L. De Medici"; 9) reclamo in autotutela per il reinserimento con altro titolo del 09/05/2019; 10) sollecito al reclamo del 04/06/2019; 11) comunicazione di rigetto al reclamo del 12/07/2019; 12) D.M. n. 640 del 30 agosto 2017; 13) Visura; 14) Contratto di locazione; 15) storico lavorativo; 16) O.M. del 23/02/09; 17) ordinanza resa dal Tribunale di Milano sul ricorso RG 1917/2019; 18) CCNL comparto scuola

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. 115/2002.

Si dichiara che il ricorrente, come da autocertificazione agli atti, ai fini della presente procedura ed ai sensi dell'art. 37 L. 111/2011 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 -, si trova nelle condizioni di esenzione di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo essendo titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ad €. 34. 585,23 ovvero inferiore a tre volte l'importo stabilito ai sensi dell'art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR n. 115/02, così come risulta da Autocertificazione del ricorrente che si produce agli atti.

Altresì, si dichiara, ai sensi del T.U. 115/2002 e successive modifiche e/o integrazioni, che il valore della presente causa è di valore indeterminabile ma sussistono le condizioni di esenzione di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo per i motivi innanzi specificati.

Napoli 18/12/2019

Avv. Rosa Auricchio

SEGUE PROCURA



## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX art. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto Avv. Rosa Auricchio, quale procuratore del Sig. Treccarichi Ciro Roberto, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

### **PREMESSO**

- che il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie d'istituto delle 30 scuole indicate in domanda per il personale A.T.A. –profilo collaboratore scolastico – per la provincia di Ravenna, per il triennio 2017/2020, prorogato al 2021;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, alcuni Tribunali nazionali hanno ritenuto necessaria la notifica del ricorso e del decreto a tutti i collaboratori scolastici potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i candidati inseriti nelle graduatorie d'istituto delle trenta scuole scelte dal ricorrente e che concorrerebbero con lo stesso per la stipula di un contratto a tempo determinato negli aa.ss. 2017/2021;
- che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei modi ordinari sarebbe estremamente gravosa per il ricorrente in ragione dell'elevatissimo numero dei destinatari/controinteressati;
- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un sunto del ricorso e che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata a più riprese messa in dubbio;
- che il giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notificazione con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- che copiosa e costante giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa ha riconosciuto la validità e l'opportunità della notificazione per pubblici proclami eseguita mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio sul sito internet del M.I.U.R. – sezione “atti di notifica” e che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in tutte le ipotesi di vertenze collettive che coinvolgano una pluralità di controinteressati, come nel caso di specie.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato, come sopra,

### **FA ISTANZA**

Affinchè valutatane l'opportunità e la necessità, la S.V. Ill.ma. autorizzi la notificazione, ex art.151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del M.I.U.R. – sezione atti di notifica al fine di rendere conoscibile la pendenza dello stesso a tutti i candidati inseriti nella graduatoria d'istituto di III Fascia per il personale A.T.A. - Ambito Territoriale Provinciale di Ravenna - relativamente al profilo di collaboratore scolastico.

Avv. Rosa Auricchio

